

COMUNE DI SALUDECIO
 Ufficio Tributi
“ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2011”
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 /2011

A	ALLE PERSONE FISICHE, SOGGETTI PASSIVI ED AI SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, RESIDENTI NEL COMUNE, ESCLUSIVAMENTE PER L'UNITÀ IMMOBILIARE DIRETTAMENTE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE. ESENZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL SOGGETTO PASSIVO LE ESENZIONI APPLICATE ALLA PRIMA CASA SI ESTENDONO ALLE RELATIVE PERTINENZE SONO ESCLUSE DALLA ESENZIONE LE UNITA' ABITATIVE CENSITE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 ED A/9 NON SONO ASSIMILATE LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO	
B	6 PER MILLE	ABITAZIONI CLASSIFICATE A/2; A/3; A/4; A/5; A/6 E RELATIVE PERTINENZE LOCATE CON CONTRATTO DI LOCAZIONE REGOLARMENTE REGISTRATO, CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ANNUALE ENTRO LA SCADENZA STABILITA PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DELL'IMPOSTA. LA MANCATA COMUNICAZIONE NEI TERMINI SUDETTI COMPORTA LA DECADENZA DAL BENEFICIO. NON SONO ASSIMILATE LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO
C	7 PER MILLE	ALIQUOTA ORDINARIA. SI APPLICA: IN TUTTI I CASI NON COMPRESI NEI RIQUADRI A E B COMPRESI LE UNITÀ IMMOBILIARI E LORO PERTINENZE DIRETTAMENTE ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE MA NON ESENTATE.
Pagamento	CCP n. 88706502 INTESTATO A: CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.p.A. COMUNE SALUDECIO-RN-ICI	

“ESTRATTO DI DELIBERA ADEMPIMENTI.....”

Di determinare per l'anno 2011, per le motivazioni illustrate in premessa, le aliquote ICI nel modo seguente:

- di confermare le aliquote applicate per l'anno 2010 (atto C.C. n. 12/2007 del 31.03.2007), come da tabella allegata alla proposta quale parte integrante ALLEGATO “A”
- di applicare l'esclusione dal tributo in base all'art.1 del D.L. 27.5.2008, n.93, convertito con modificazioni dalla Legge 24.7.2008, n.126, ha esentato dall'1.1.2008 dall'applicazione dell'I.C.I. l'abitazione principale (e relative pertinenze, come ammesse dal regolamento I.C.I. comunale) e gli alloggi ad essa assimilati in base a leggi o regolamento o delibera comunale I.C.I. vigente al 29.5.2008
- di dare atto che il Responsabile del Servizio ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-amministrativa ha attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate;
- di stabilire che, ai sensi dell'articolo 37, comma 53, del decreto-legge 04.07.2006, n. 233, convertito in legge 04.08.2006, n. 248, deve essere presentata la dichiarazione di variazione I.C.I. nei casi di:
 - segnalazione unità immobiliare adibita ad abitazione principale di residenza;
 - fabbricati che abbiano variato rendita o categoria o classe a seguito di procedura DOCFA;
 - assegnatari di alloggi in cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
 - immobili oggetto di atti di permuta, donazione o divisione;
 - variazione di caratteristiche dell'immobile (ad esempio: terreno agricolo divenuto area fabbricabile);
 - acquisto, cessione o variazione di valore di area fabbricabile;
 - attribuzione rendita o contabilizzazione di costi aggiuntivi per fabbricati classificati nel gruppo catastale D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
 - nuovi soggetti passivi d'imposta per variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni o scissioni societarie;
 - nuova stipulazione o cessazione di contratto di locazione finanziaria;
 - esercizio del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile;
 - soggetti che intendono avvalersi di:
 - agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico o artistico e s.m.i.;
 - riduzione d'imposta per immobili inagibili o inabitabili ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 504/92 e s.m.i.;
 - esenzione d'imposta ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 504/92 s.m.i.;
 - riduzioni d'imposta per coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 504/92 s.m.i.;
 - ogni altro atto non registrato con la procedura telematica di cui all'articolo 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 463 (cosiddetto “adempimento unico”);
- di fissare quale termine di presentazione, su modello ministeriale, delle dichiarazioni di variazione I.C.I. relative all'anno 2010, limitatamente alle ipotesi sopra indicate, il periodo 3 maggio 2011 - 30 settembre 2011;
- di stabilire che non deve essere presentata dichiarazione I.C.I. nelle ipotesi di:
 - variazioni derivanti da atti di successione per causa di morte, relativamente agli immobili inclusi nella relativa dichiarazione;
- di dare atto che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27.05.2008, n. 93 riguardante il blocco dell'aumento dei tributi locali, come confermato per il triennio 2009-2011, dall'articolo 77-bis, comma 30, del decreto-legge 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133.